Diano Marine 29mogolory oci presenti: Posetto, Hauris Vaccari, Maura Galliano, Present per delega Danilo Campiassi deleva Fapio Ronetto Alesanda Apriari delga Juxune Monnele Donatella Bisio Je Emunele Roiatti delega Maurizo Vaccari collega Commidele Falletto l'anembles e'stato Pappieunto. l'ele ope il presidente dell'anembles tabio Rossetto, sepretaria Jusanne Monnele, all un animita. Oggi 29 marzo 2024 si sono riuniti i soci Lell' soil Informare in rimone STRAORDINARIA con il sepuente oroline del piorno: - approvazione del muovo Statuto sociale
- Varie coi eventuale.
CPE Presidente, preso atto della Palidita- delle conocazione, premote la parola e dichiara aperta l'anemblee. Il presidente descrive le caratterishete del musto statuto ai soci e me chicole l'approvazione. L'anemblea approla lo statuto all'una nimità. Mon u sono Varie est esentuali da discutere Je prisidente dietriara conclusa Husanne Manele

l'assemblea straordinaria e dichiara aporta l'assemblee ORDINARIA due 21:40 lou il sepuente ordine del piormo appzovazione renolizonto cestionale anno 2023 D'lauin Preventivo amo 2024. l'esidente espone le entrate e le usate che Manyo caratterizzato l'anno 2023 lon un salolo attivo di E 484, 08. Tale umporto say ca' alle spese di pestione dell'anou asione per 1'anno 2024. L'aneunbleu approva all'unomimità-Me presidente illustãa il bilancio preventro del 2014 che prevede entrate per €21.200,00 e usute per € 19.080,00 M bilancio preveole un avanzo di €2120,00 che sommato al fonolo cana di € 5610,35 da un Totaledi € 7730,35. -de verauno destinati ad eventuali manutenzio mi straordinarie delle attressature, add Neutuali imprevisti. d'aneunblue approva all'incomimità il bilancio preventivo. Non a sono Varie al abentuali. L'anemble si condude alle ore 22:00. for il Diettore Previnci

INFORMARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IL 29/03/2024

Conforme al D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore), al D.lgs. n. 36/2021 e ai successivi Decreti attuativi, regolamenti o provvedimenti, al D.lgs. n. 163/2022, al D.lgs. n. 120/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA - SCOPI

Articolo 1) Denominazione, natura e sede

Articolo 2) Scopo

Articolo 3) Le attività dell'associazione

Articolo 4) Attività di interesse generale

Articolo 5) Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali Articolo 6) Attività di raccolta fondi

Articolo 7) Carattere dell'associazione e principi ispiratori

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO

Articolo 8) Patrimonio

Articolo 9) Esercizio sociale e Bilancio

TITOLO III: DURATA

Articolo 10) Durata

TITOLO IV: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

11) Distribuzione indiretta degli utili Articolo

Articolo 12) Rimborsi spese

TITOLO V: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Articolo 13) Affiliazione e riconoscimento

TITOLO VI: I VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 14) I volontari

Articolo 15) Il personale retribuito

TITOLO VII: GLI ASSOCIATI

Articolo 16) Domanda di ammissione degli associati

Articolo 17) Associati e loro categorie

Articolo 18) Quote sociali

Articolo 19) Diritti degli associati

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 20) Doveri degli associati

Articolo 21) Decadenza degli associati e sanzioni

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22) Organi sociali

Articolo 23) Assemblea degli associati e suo funzionamento

Articolo 24) Assemblea ordinaria

Articolo 25) Assemblea straordinaria

Articolo 26) Diritti di partecipazione e validità assembleare

Articolo 27) Il Consiglio Direttivo

Articolo 28) Compiti del Consiglio Direttivo

Articolo 29) Eleggibilità ed incompatibilità

Articolo 30) Decadenza e dimissioni

Articolo 31) Convocazione Direttivo

Articolo 32) Il Presidente

Articolo 33) Il Vicepresidente

Articolo 34) Il Segretario e il Tesoriere

Articolo 35) Obblighi di comunicazione e deposito del Bilancio

Articolo 36) I responsabili contro abusi violenze e discriminazioni

Articolo 37) Libri sociali

TITOLO IX: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI - CONTROLLO E GIUSTIZIA

Articolo 38) L'Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Articolo 39) Collegio dei probiviri

TITOLO X: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 40) Modifiche dello statuto sociale

Articolo 41) Scioglimento


Articolo 42) Liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

Articolo 44) Norme di rinvio

INFORMARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA - SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

E' esistente dal 29/02/2012 un'associazione denominata nell'atto costitutivo InfoRmare Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale avente natura di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni e di Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dei D.lgs. n. 163/2022, del D.lgs. n. 120/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Attualmente il presente Statuto, redatto in conformità di Legge e approvato dall'assemblea straordinaria degli associati modifica la denominazione in InfoRmare Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale, in breve InfoRmare ASD APS.

L'associazione ha sede in Diano Marina (IM) attualmente in Piazza Maglione n. 14. Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comportando modifica statutaria.

L'associazione potrà istituire altre sedi operative su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati e potrà altresì trasferire la sua sede sociale mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'acronimo APS potrà essere utilizzato una volta perfezionata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); A seguito di tale ultima iscrizione, se ritenuto opportuno si potrà utilizzare la locuzione Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo ETS.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è altresì obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o dell'acronimo ASD, nonché l'indicazione degli estremi all'iscrizione nel RUNTS.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidarietà.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che all'atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in favore dei propri associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 3 - LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017, dal D.Lgs. 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Attività di raccolta fondi.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nel perseguimento delle finalità di cui alla lettera t), l'associazione promuove in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 2, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2021, con particolare riferimento agli sport connessi alle discipline acquatiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle subacquee e natatorie, per citarne qualcuna, nuoto pinnato, snorkeling, apnea, sicurezza e salvamento e di eventuali altre discipline sportive dilettantistiche ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del Coni e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti e alle norme antidoping e direttive delle Attività Sportive Confederate (ASC), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui aderirà; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che le autorità federali o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva nei rispettivi ambiti di competenza.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FSN o della DSA o dell'EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate.

Gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto potranno essere perseguiti nei modi ritenuti più efficaci

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

dagli organi dell'associazione, ed in particolare, perseguendo, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- Stage e tirocini, educazione ambientale anche per le scuole;
- Corsi di immersione subacquee;
- Corsi ed escursioni di snorkeling;
- Corsi ed escursioni in canoa e barca a vela, mediante il supporto di Guide e Biologi;
- Corsi di apnea, acquaticità e di primo soccorso;
- Corsi di biologia marina, incontri-dibattito;
- Rilievi e monitoraggi ambientali marini, costieri e terrestri, anche in collaborazione con altre associazioni ed Enti pubblici o privati;
- Realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadgets ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone anche la distribuzione nel rispetto della normativa vigente;
- Organizzazioni eventi, mostre video-fotografiche, divulgative;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Promozione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive, inclusi i campionati italiani ed internazionali;
- Partecipazione e realizzazione di eventi e manifestazioni di natura culturale, concerti, festival, convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile alla sensibilizzazione ambientale e al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- Realizzazione di altri corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Organizzazione di centri di avviamento allo sport e gare e/o tornei estivi;
- Gestione di impianti sportivi, centri sportivi in genere adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, sia propri che detenuti in forza di contratti di affitto d'azienda, locazioni di strutture, concessioni da parte di Enti pubblici e privati e qualsivoglia altra forma;
- Istituzione di tutti i servizi ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- Organizzazione e gestione di centri ricreativi e aggregativi;
- Organizzazione di trasferte, gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
- Pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce lo scopo associativo nel rispetto della normativa sull'editoria;
- Gestione di siti internet o strumenti multimediali affini;
- Stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 36/2021, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa in vigore.

In particolare, può effettuare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;

- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.Lgs. 117/2017;
- c) in quanto affiliata alla ASC Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), Legge n. 287/91, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Sono altresì, a titolo esemplificativo, attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale, dell'associazione:

- La promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l'uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti;
- La realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie, per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organizzazioni terze;
- L'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione presso Istituti primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende e imprese private;
- L'accesso ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle norme emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;
- L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione di (o in associazione con) enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;
- Il compimento di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L'associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata ne presente statuto, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale, di cui all'art. 2 del presente statuto.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 7 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017, dal D.lgs. n. 36/2021, dai successivi Decreti attuativi, Regolamenti o Provvedimenti, dal D.lgs. n. 163/2022, dal D.lgs. n. 120/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore dell'attività statutariamente prevista.
- Libertà di associazione e partecipazione volontaria degli associati.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà e pluralismo.
- Uniformità e non temporaneità del rapporto associativo.
- Sovranità dell'assemblea degli associati.
- Principio del voto singolo.
- Libera eleggibilità degli organi associativi.
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.
- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie.
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, a fini di pubblica utilità sociale.

TITOLO II: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E RENDICONTO ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati dagli associati, da privati o da Enti

Le entrate dell'associazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, sono costituite da:

- Quote associative;
- Corrispettivi specifici versati dagli associati e dai tesserati per le attività sociali;
- Erogazioni liberali in denaro;
- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- Entrate derivanti da attività commerciali e attività diverse a sostegno degli scopi istituzionali, di cui all'art. 2 del presente statuto;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- Entrate derivanti da raccolte fondi per il perseguimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere interamente utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dunque:

- Potrà avere la forma del rendiconto per cassa qualora l'associazione abbia entrate non superiori a duecentoventimila euro;
- In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto Ministeriale e dovrà documentare a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale, secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

Se l'associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente anche in forma anonima e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Se l'associazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

I bilanci debbono essere comunicati all'Organo di Controllo, ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.

Il bilancio d'esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO III: DURATA

ARTICOLO 10 - DURATA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del presente statuto.

TITOLO IV: DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 11 - DISTRIBUZIONE INDIRETTA DEGLI UTILI

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse principale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- La corresponsione di compensi percepiti dall'associato, in qualità di istruttore ed allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta di utili se superiori al venti per cento rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro;
- L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse principale, di cui all'art. 4 del presente statuto;
- La corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari autorizzati, di
 interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo
 di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 12 - RIMBORSI SPESE

- Fatta salva la gratuità degli incarichi, ove prevista, gli emolumenti percepiti dai componenti degli organi sociali, nell'esercizio delle funzioni assunte con la carica, andranno inquadrati secondo i regimi ordinari.
- Sono ammessi rimborsi spese a piè di lista (documentate) ai Volontari, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Controllo per le trasferte fuori dal proprio Comune di residenza o dimora abituale, non concorrendo alla formazione del reddito.
- Il Consiglio Direttivo dovrà prevedere tale possibilità mediante apposita delibera, nella quale andranno indicate le tipologie delle spese ammesse a rimborso e i loro limiti massimi ammissibili. Più specificatamente, per l'uso dell'auto propria il Consiglio Direttivo deve determinare la tariffa chilometrica applicabile. A tal proposito il limite massimo accettabile è costituito dalle tariffe ACI pubblicate annualmente, fermo restando la possibilità che il Consiglio Direttivo ammetta una tariffa chilometrica diversa, purché inferiore a quella stabilita dall'ACI.

Mull fr

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 Infine, si ritiene opportuno, benché non obbligatorio, che ciascuna trasferta venga previamente autorizzata da chiunque all'interno dell'associazione ne abbia il potere, possibilmente prima della trasferta stessa.

TITOLO V: RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI DILETTANTISTICI

ARTICOLO 13 - AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

L'associazione è affiliata alle Attività Sportive Confederate (ASC), Organismo Sportivo Nazionale riconosciuto dal CONI e dal CIP e potrà, per un migliore raggiungimento dello scopo sociale, affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Mediante l'affiliazione ad uno o più Organismi sportivi nazionali, di cui al precedente comma, l'associazione ottiene il riconoscimento ai fini sportivi.

L'associazione, direttamente o attraverso il proprio Organismo affiliante, presenta al Dipartimento dello Sport domanda d'iscrizione al RASD, allegando i documenti di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39/2021.

L'iscrizione al RASD certifica la natura dilettantistica dell'associazione.

L'associazione, pena cancellazione, si impegna a depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- I verbali che apportano modifiche statutarie con gli Statuti modificati;
- I verbali che modificano gli organi statutari;
- I verbali che modificano la sede legale;
- Il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, ove richiesto.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), della GAISF (Global Association of International Sports Federations), dell'IPSC (International Paralympic Committee) o del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli Statuti ed ai regolamenti della ASC, delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed Internazionali, delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui sarà affiliata.

L'associazione s'impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della ASC, della FSN, della DSA e/o dell'EPS di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e/o dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della ASC, della FSN, della DSA o dell'EPS di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

TITOLO VI: I VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

ARTICOLO 14 - I VOLONTARI

L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza.

Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.

Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

L'associazione iscrive in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, provvedendo ad assicurarli per la responsabilità e, ove richiesto, per le malattie e per gli di Papa infortum.

ART. 15 – IL PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello syolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

E' lavoratore sportivo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2022, l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 163/2022 che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti della ASC e/o di altri Organismi sportivi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

TITOLO VII: GLI ASSOCIATI

4547 10

ARTICOLO 16 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della ASC, delle Organizzazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione è affiliata e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata da parte del Consiglio Direttivo.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa verrà versata al momento della presentazione della domanda con conseguente iscrizione al Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, almeno una volta ogni 60 gg., per esaminare tutte le domande ricevute nel periodo precedente e deliberare in merito alle stesse comunicando agli interessati la propria decisione.

In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della stessa comunicandola all'interessato, affinché questi possa fare appello all'assemblea degli associati entro 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di appello e qualora l'assemblea convalidasse la decisione del Consiglio Direttivo, la quota associativa versata dovrà essere restituita e l'interessato cancellato dal Libro dei Soci.

La quota associativa dovrà essere altresì restituita, decorso il termine di richiesta dell'appello.

ARTICOLO 17 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori: coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'associazione;
- Junior: coloro che, all'atto dell'iscrizione, non abbiano compiuto il 18° anno di età;
- Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra;

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

ARTICOLO 18 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- Ordinarie;
- Suppletive.

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente quote associative od annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli associati.

Le quote ed il termine di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono suppletive le quote fissate dall'assemblea "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile e potrà essere rimborsata solo in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del presente statuto.

ARTICOLO 19 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato potrà presentare, anche per iscritto al Consiglio Direttivo e all'assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

ARTICOLO 20 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento dell'associato verso gli altri consociati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da uno spirito di solidarietà ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- Accettare ed osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi direttivi dell'associazione;
- Osservare le disposizioni regolamentari della ASC e/o degli altri Organismi sportivi a cui l'associazione dovesse aderire;
- Corrispondere puntualmente le quote associative, determinate dal Consiglio Direttivo;
- Corrispondere le quote suppletive, di cui all'art. 18 dello statuto, eventualmente determinate dall'assemblea;
- Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ARTICOLO 21 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI E SANZIONI

La qualifica di associato si perde per:

- a. Recesso (dimissione volontaria) da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso;
- b. Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti;
- c. Decadenza a causa di morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di ritardo protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d. Decesso dell'associato.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce all'associato uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative versate di cui all'art. 18 del presente statuto, fatto salvo il caso di rigetto della domanda.

La radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto Organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui alla lettera c. del presente articolo, i cui effetti operano in via automatica.

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive, l'associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'associato le seguenti sanzioni:

- Denuncia, richiamo od ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Radiazione.

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO ARTICOLO 22 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali, che hanno la durata di quattro anni, sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il Presidente:
- Il Consiglio Direttivo:
- Il Collegio dei Revisori, ove nominato dall'assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall'assemblea.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'assemblea e s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 del presente statuto.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUO FUNZIONAMENTO

L'assemblea degli associati è il massimo Organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie** e **straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Qualora non fosse stato eletto il Collegio dei Probiviri, essa è anche Organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento di interesse per la vita sociale, che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

Month

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

In sede di assemblea è ammesso il voto per delega; ogni associato non può rappresentare più di un associato.

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, affissione di avviso nella sede associativa o pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata dell'alla nello stesso giorno della prima.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel Comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il Segretario ed il Presidente dell'assemblea devono essere presenti nel luogo di convocazione fisica e i partecipanti in video conferenza devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti dell'assemblea per il rinnovo delle cariche, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un Segretario ed eventualmente un numero congruo di scrutatori scelti tra i partecipanti. Nelle assemblee con funzioni elettive, in ordine alla designazione delle cariche associative, non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di elezioni dagli scrutatori, utilizzando all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili.

Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne a proprie spese una copia.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario).

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- Approvare il bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario), predisposto dal Consiglio
 Direttivo.

Il Mund

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi; Deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi Sociali e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Approvare gli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote suppletive;
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 26 del presente statuto:
 - a. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari;
 - b. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di immobili o concessioni;
 - c. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
 - d. La stipula di contratti di locazione immobiliare:
 - e. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria e la vendita di beni mobili registrati;
 - f. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
 - g. Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera in merito:

- Alle modifiche del presente statuto;
- Allo scioglimento dell'associazione;
- Alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente della associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

ARTICOLO 26 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Ai sensi dell'art. 19 del presente statuto potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale, iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente statuto, gli associati minorenni hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto attivo espresso dall'esercente la potestà parentale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione,

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa decisione dell'assemblea presa all'unanimità.

ARTICOLO 27 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un limite massimo di cinque componenti, determinato dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa. Il Presidente viene eletto con votazione disgiunta dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre:

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;

nciale

Il Tesoriere, carica che potrà essere ricoperta dallo stesso Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono permesse in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype od equivalenti. In tal caso il segretario dovrà verificare i partecipanti in video conferenza che devono confermare la propria presenza ed il proprio voto via mail.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

È esente da responsabilità il Consigliere che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 28 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e potrà deliberare inoltre su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria che non siano attribuiti all'assemblea degli associati per legge o per statuto. Ulteriori funzioni potranno essere attribuite con delibera assembleare.

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- Predisposizione del programma annuale delle attività;
- Redazione, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Redazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e dell'eventuale relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto, da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria degli associati entro i termini stabiliti dal presente statuto;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- Disamina delle domande di ammissione degli associati, nel rispetto dell'art. 16 del presente statuto;
- Disamina delle cause di decadenza degli associati e delle deliberazioni in ordine alle stesse ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;
- Stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative di cui all'art. 18 del presente statuto;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri se nominato;
- La tenuta dei libri contabili e sociali nella misura richiesta dalla Legge;
- di la porta e chiudere rapporti con Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e contratti necessari per il buon funzionamento dell'associazione;
 - L'individuazione dei collaboratori dell'associazione, la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi e l'instaurazione dei rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - Conferire mandati a professionisti;
 - Fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, ove necessario;
 - Redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
 - Il conferimento e la revoca di procure speciali;
 - La ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli Consiglieri;
 - Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea o del Collegio dei Probiviri ove presente, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
 - Deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
 - Istituire sedi secondarie;
 - Applicare tutti i regolamenti del presente statuto:
 - Predisporre e adottare, entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida da parte della ASC, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, elaborate con validità quadriennale, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In caso di affiliazioni a più Organismi Sportivi Nazionali, il Consiglio Direttivo potrà applicare le linee guida emanate da uno solo degli Enti di affiliazione, dandone comunicazione all'altro o agli altri;
 - Nominare il responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs 36/2021;
 - Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ARTICOLO 29 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni regolarmente tesserati all'Organismo Nazionale di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative annuali e che:

- Non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della ASC e/o della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 36/2021.
- Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- Non siano stati assoggettati da parte del CONI, della ASC o dell'Organismo sportivo di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 30 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa venga a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà convocare l'assemblea degli associati per le nuove elezioni nel rispetto dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato qualora:

- L'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo, ove previsto;
- Per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- Entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente, e non oltre trenta giorni, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 32 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il Legale Rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.

Al Presidente dell'associazione compete l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve, senza indugio, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Compiti del Presidente sono inoltre:

- Presiedere le assemblee sociali;
- Firmare gli atti e delegarne la firma.

ARTICOLO 33 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Rimane in carica in caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

ARTICOLO 34 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura la contabilità prevista dalla normativa vigente; con il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre all'assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione dei dati personali degli iscritti.

Il Tesoriere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede agli acquisti da effettuarsi previo mandato specifico del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge.

Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di accendere rapporti di conto corrente bancari e/o postalice di operare sugli stessi con firma disgiunta e di chiudere i conti.

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere assunti anche da un'unica persona.

Il Segretario e il Tesoriere (o Segretario/Tesoriere) possono essere nominati tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso partecipano alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto deliberativo.

ARTICOLO 35 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO

La nomina dei titolari degli organi sociali, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni variazione dello statuto devono essere comunicati alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo sportivo affiliante.

Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al RASD entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di depositare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio nel RUNTS, nella forma prevista dal D.M. n. 39/2020, secondo i modelli di Stato Patrimoniale (Mod. A), di Rendiconto Gestionale (Mod. B) e di Relazione di Missione (Mod. C), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano inferiori a duecentoventimila euro il bilancio può essere depositato secondo il modello di rendiconto per cassa (Mod. D).

Il deposito del bilancio deve avvenire da parte del Presidente o da uno degli amministratori o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, di cui all'articolo 34, c. 5, lett. a) D. Lgs. 139/2005.

Al bilancio devono, nel caso, essere allegati:

- Il relativo rendiconto e la relazione illustrativa di ogni singola raccolta effettuata, qualora siano state poste in essere una o più raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, qualora i volumi di entrate, ricavi e proventi siano superiori al milione di euro.

L'associazione deve procedere, attraverso l'apposita funzione presente sul portale RUNTS, alla comunicazione obbligatoria in caso di integrazione/variazione di uno o più delle seguenti informazioni contenute nel portale relative:

- Ai dati anagrafici;
- Agli Organi sociali;
- Sulla forma giuridica, sulle attività e sulle modifiche allo statuto;
- Su altre informazioni, come ad esempio, manifestare l'intenzione di accedere al 5 per mille.

L'aggiornamento delle informazioni deve essere eseguito entro 30 giorni decorrenti dalla modifica/variazione.

L'associazione in qualità di APS aggiorna, in particolare, le informazioni riguardanti il numero:

- degli associati a cui è riconosciuto il diritto di voto;
- dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- dei volontari iscritti nel registro volontari dell'associazione.

Annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente le informazioni si riferiscono alla data di chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente.

In caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti previsti dall'art. 35, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (sette persone fisiche), l'associazione deve darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il numero degli associati deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, in assenza di integrazione, l'Ufficio cancella l'associazione dal RUNTS (salvo eventuale richiesta di iscrizione dell'ente in altra sezione). Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili del rispetto degli adempimenti elencati, nonché della completezza e veridicità delle informazioni.

L'Ufficio RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.

ARTICOLO 36 - IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Le funzioni, le responsabilità, i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo (MOG) dell'attività sportiva dell'associazione.

ARTICOLO 37 - LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- Il Libro Soci:
- Il libro verbali delle assemblee;
- Il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro verbali dell'Organo di controllo, ove nominato;
 - Il libro verbali del Collegio dei Probiviri, ove nominato;
 - Il libro dei Volontari, se richiesto da obblighi di legge;
 - Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.

I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili numerati progressivamente e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

I Libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta all'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

TITOLO IX: GLI ALTRI ORGANI SOCIALI – CONTROLLO E GIUSTIZIA

ARTICOLO 38 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea elettiva, ove lo ritenga necessario, od obbligatoriamente ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui articolo 30, co. 2 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'assemblea, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'assemblea se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di Revisione dei Legali dei Conti non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 del presente articolo, un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso l'assemblea degli associati può eleggere l'Organo di controllo o il Revisore legale dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo o il Revisore legale dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 39 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto e dal Consiglio Direttivo nonché relativamente a rapporti e contrasti tra gli associati e tra quest'ultimi e gli organi dell'associazione.

TITOLO X: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 40 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia assume valenza il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati

ARTICOLO 41 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli

Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

- Rinuncia alla qualifica di tutti gli associati;
- Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea o assenza di candidati;
- Lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 42 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un liquidatore del patrimonio

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal presente articolo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

6

ARTICOLO 43 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione, impegnandosi a devolvere tali divergenze in prima istanza all'assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri se nominato.

Qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri ovvero, in seconda istanza, le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla ASC e/o dall'Organismo sportivo a cui l'associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo Sportivo di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

ARTICOLO 44 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della ASC, dell'Organismo Sportivo a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, la ASC e/o l'Organismo sportivo al quale l'associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione ed è stato regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria degli associati del 29/03/2024.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).

Firmato

Il Segretario dell'assemblea

25

<u>we Manudl</u>